



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione

Prot. n. 16514/10481/119M

Roma, **4 SET. 2014**

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>4775-E</u> 05 SET. 2014		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

E.p.c. Call Center

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006.

A seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 16 giugno, in esito ad una richiesta di chiarimenti formulata da questa Direzione Generale relativamente alla materia in oggetto, è stato precisato che *"Le assegnazioni temporanee (c.d. "distacchi") di personale ad uffici appartenenti alla medesima amministrazione, diversamente denominate da disposizioni di legge o contrattuali o dalla prassi amministrativa, non rilevano ai fini del sistema delle comunicazioni obbligatorie e pertanto ne sono escluse..."*.

Il predetto parere, nel richiamare la nota circolare UPPA n. 33/08A ha precisato inoltre che *"per quanto concerne le amministrazioni organizzate in articolazioni sul territorio è opportuno che le comunicazioni inerenti i provvedimenti di assegnazione temporanea (da intendersi come tali i*

V. la C. n. 8/9/2014
Il Dir. Franca Arru
Franca Arru

1

V. Inc. n. 8-09-2014
Il Dir. Estere Angoni
Estere Angoni

c.d. "comandi") siano effettuate dall'amministrazione centrale mentre tutte le altre rimangano in capo alla struttura periferica nella quale il personale presta servizio".

Pertanto, a parziale modifica delle indicazioni già fornite con la ministeriale n. 103/1 (A)/951/AP/MM/I del 12 giugno 2008 si dispone quanto segue:

- questa Amministrazione Centrale provvederà ad effettuare le sole comunicazioni obbligatorie relative ai *comandi* del personale giudiziario presso altra amministrazione, nonché quelle ulteriori, relative ai dipendenti assegnati alla propria pianta organica;
- conseguentemente, rimangono a carico degli Uffici giudiziari le comunicazioni relative alle *assunzioni, trasferimenti* (anche nell'ipotesi di passaggio da una sede di servizio ad un'altra, nell'ambito del medesimo comune), *cessazioni e trasformazione oraria* del rapporto di lavoro.

Le Corti d'Appello e le Procure Generali cureranno la diffusione della presente circolare nell'ambito dei rispettivi distretti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Fagnoli



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/6022223/24 - fax: 070/6022214

Prot. n. 4790-U

Cagliari, 8 settembre 2014

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma 2 del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di

CAGLIARI

e p.c.

ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di SASSARI

Si trasmette, per quanto di competenza, la circolare ministeriale - prot. n. 165/1/10181/IGM 21485 emessa in data 4 settembre 2014 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni